I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1393/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni merluzzi e filetti di merluzzi delle sottovoci ex 03.02 A I b) e 03.02 A II a) della tariffa doganale comune, originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973 ; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un protocollo complementare sarà firmato entro breve termine ; che, in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 573/86 (1), ha stabilito il regime applicabile agli scambi di taluni prodotti della pesca con la Norvegia a seguito di queste adesioni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 573/86 prevede l'apertura, a decorrere dal 1° marzo 1986, di contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per taluni merluzzi e per i filetti di merluzzi, originari della Norvegia ; che è pertanto necessario aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1986 ; che in assenza di una clausola « prorata temporis » è opportuno aprire per il periodo considerato i volumi contingentali annuali previsti ;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le impoprtazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro esaurimento ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Norvegia durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando che, negli ultimi due anni per i quali sono disponibili dati statistici, le medie delle importazioni degli stati membri sono state le seguenti :

(in tonnellate)

	ex 03.02 A I b) (Nimexe 03.02-12)	ex 03.02 A I b) (Nimexe 03.02-13)	03.02 A II a) (Nimexe 03.02-22)
Benelux	455	1	0
Danimarca	3	540	42
Germania	586	1	8
Spagna	0	839	20
Grecia	365	190	0
Francia	3 684	1 271	44
Irlanda	0	0	0
Italia	4 956	2 112	4 670
Portogallo	9 727	5 034	0
Regno Unito	3	8	0
	19 779	9 996	4 784

considerando che nei due anni presi in considerazioni i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni stati membri, mentre gli altri stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti ; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni ; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune ;

(1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 110.

considerando che, tenendo presente questi elementi e la ripartizione adottata nel quadro del contingente di 25 000 tonnellate aperto per alcuni di questi prodotti dal regolamento (CEE) n. 3544/85 (1), le percentuali di partecipazione iniziale ai contingenti tariffari s'aggirano sui seguenti valori :

	ex 03.02 A I b) (Nimexe 03.02-12)	ex 03.02 A I b) (Nimexe 03.02-13)	03.02 A II a) (Nimexe 03.02-22)
Benelux	0,94	—	—
Danimarca	—	4,32	0,88
Germania	1,21	—	0,17
Spagna	—	9,55	0,42
Grecia	0,76	1,53	—
Francia	7,62	10,18	0,92
Irlanda	—	—	—
Italia	10,25	16,91	97,61
Portogallo	79,22	57,44	—
Regno Unito	—	0,07	—

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'85 % e all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali ;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1986 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti sottoelencati, originari della Norvegia, sono totalmente sospesi entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fianco di ciascuno di essi :

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo contingentale
03.02	Pesci, secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura :	
	A. secchi, salati o in salamoia :	
	I. interi, decapitati o in pezzi :	
	ex b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	
	— secchi e salati	13 250
	— non secchi, salati o in salamoia	10 000
	II. Filetti :	
	a) di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)	3 000

(1) GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 8.

2. Nel quadro di questi contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi seguenti :

Numero della tariffa doganale comune	Spagna	Portogallo
ex 03.02 A I b)	6 %	0 %
03.01 A II a)	6 %	0 %

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per il prodotto considerato.

4. È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti è ripartita tra alcuni stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano ai quantitativi indicati in appresso :

(in tonnellate)

	ex 03.02 A I b) (Nimexe 03.02-12)	ex 03.02 A I b) (Nimexe 03.02-13)	03.02 A II a) (Nimexe 03.02-22)
Benelux	106	—	—
Danimarca	—	367	21
Germania	136	—	4
Spagna	—	812	10
Grecia	85	130	—
Francia	857	865	22
Italia	1 153	1 437	2 343
Portogallo	8 913	4 883	—
Regno Unito	—	6	—
	11 250	8 500	2 400

3. La seconda parte di ogni contingente, e cioè rispettivamente 2 000, 1 500 e 600 tonnellate costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia, importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo stato membro interessato procede alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento di ciascuna delle riserve.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati versano nella riserva, entro il 15 novembre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 1° novembre 1986, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 novembre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 1° novembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli stati membri, entro il 20 novembre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari della Norvegia e presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL